

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***Restrizioni e divieti verso la Russia: adottato l'undicesimo pacchetto sanzionatorio***

di **Elena Fraternali**



Il 23 giugno scorso sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea i Regolamenti (UE) nn. 1214/2023, 1215/2023 e 1216/2023, modificativi del Regolamento n. 833/2014 e del [Regolamento n. 269/2014](#), con i quali il Consiglio dell'Unione europea ha adottato l'**undicesimo pacchetto di sanzioni** nei confronti della Russia a seguito dell'invasione in Ucraina.

Tale recente intervento normativo merita un sistematico approfondimento da parte delle imprese per quanto riguarda i divieti all'importazione e all'esportazione previsti, anche con l'obiettivo di **aggiornare le due diligence eventualmente già svolte sui flussi e sui prodotti esportati** ed evitare eventuali sanzioni e blocchi nella circolazione delle merci.

Di seguito sono brevemente riepilogate le novità più rilevanti:

#### **Restrizioni soggettive**

In forza del Regolamento di esecuzione 1216/2023 sono state **aggiunte 71 persone fisiche e 33 entità** nell'elenco contenuto nell'**Allegato I** del [Regolamento n. 269/2014](#), dove sono listati i soggetti responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Regolamento 1214/2023 ha aggiunto, inoltre, **87 soggetti** nell'elenco dell'**Allegato IV** del [Regolamento n. 833/2014](#), che comprende le entità che forniscono sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia nella guerra in Ucraina, a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie *dual use* e in grado di contribuire

al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza russo. Oltre alle entità russe e iraniane già presenti all'interno dell'elenco, sono state ricomprese alcune entità registrate in Cina, Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti, Siria e Armenia.

## Restrizioni merceologiche

### *Importazione*

L'undicesimo pacchetto ha inasprito le restrizioni sulle importazioni di prodotti siderurgici dalla Russia apportando modifiche agli Allegati XVII e XXI.

In particolare, è stato sostituito l'**Allegato XVII**, che elenca i prodotti siderurgici la cui importazione dalla Russia è vietata.

Con riferimento, poi, alle tipologie di beni elencati nel citato allegato che sono **sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia**, è stato inserito il divieto di importazione o acquisto, a decorrere **dal 30 settembre 2023**.

Se detti beni incorporano prodotti di cui al codice NC 7207 11, tale divieto si applica a decorrere **dal 1° aprile 2024**, mentre per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90 **dal 1° ottobre 2024**.

Si evidenzia che grava sull'importatore l'onere di provare che gli elementi siderurgici impiegati per la trasformazione non siano originari della Russia.

### *Esportazione:*

È stato ampliato l'elenco dei prodotti c.d. "**quasi dual use**", ricompresi nell'**Allegato VII** del Regolamento n. 833/2014, soggetti a divieto di esportazione. In particolare, sono stati inseriti all'interno dell'allegato beni come componenti elettronici, materiali semiconduttori, schede di circuiti stampati, componenti ottici, strumenti di navigazione, metalli, precursori di materiali energetici e di armi chimiche.

È stato sostituito l'**Allegato XVIII** che elenca i c.d. "**beni di lusso**" per cui è vietata l'esportazione sopra una certa soglia di valore. Per tali beni è stato inoltre introdotto il divieto di prestare servizi di assistenza tecnica, di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria a qualsiasi persona fisica o giuridica russa.

Anche per i "beni di lusso" è stato introdotto il **divieto di vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali**

così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali.

Sempre per alcuni “beni di lusso” è stata definitivamente **ristretta** l'esportazione, a prescindere dal loro valore, ove ricompresi anche nell'**Allegato XXIII** (che contiene i “beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe”).

È stato ampliato l'elenco dei beni di cui all'**Allegato XXIII**, a cui sono stati aggiunti prodotti dell'industria chimica, tessile, materie plastiche ecc.. Per i prodotti inclusi per la prima volta in tale allegato, è stata prevista – con alcune eccezioni – una **deroga** ai divieti di esportazione fino al **25 settembre 2023** per i contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o per i contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

È stato infine introdotto un nuovo divieto relativo alle armi. È dunque proibito vendere, fornire, trasferire o esportare armi da fuoco, loro componenti e munizioni elencati nell'allegato I del **Regolamento (UE) n. 258/2012**, nonché le armi elencate nel nuovo **Allegato XXXV** del Reg. 833/2014;

## Misure antielusive

Il Regolamento 1214/2023 ha previsto un nuovo strumento antielusivo finalizzato alla limitazione della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione di determinati beni e tecnologie verso alcuni Paesi terzi che favoriscono, attraverso una condotta omissiva, l'elusione dei divieti imposti dall'Unione nei confronti della Russia.

In particolare, è stato aggiunto all'interno del Regolamento n. 833/2014 l'**Allegato XXXIII** che in futuro elencherà detti beni vietati nonché la prestazione di servizi di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria e diritti di proprietà intellettuale.

Tale allegato, inoltre, elencherà i Paesi terzi nei confronti dei quali non sarà possibile compiere le azioni di cui sopra.

## Regole per il Disinvestimento

Il Regolamento 1214/2023 ha modificato l'articolo 12 *ter* del Regolamento 833/2014 e ha previsto termini temporali entro cui è possibile richiedere all'autorità competente deroghe a determinati divieti previsti dai pacchetti sanzionatori (*i.e.* trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, trasferimento di tecnologie e assistenza giuridica), qualora le attività vietate siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare

attività commerciali in Russia.

### **Divieto di transito e trasporto**

Il Regolamento 2023/1214 ha esteso il divieto di transito per alcuni beni sensibili esportati dall'Ue verso Paesi terzi, attraverso la Russia. Il transito è ora vietato:

- per i beni e le tecnologie elencati nell'**Allegato VII**;
- per i beni e le tecnologie elencati nell'**Allegato XI**;
- per i carboturbi e per gli additivi per carburanti, elencati nell'**Allegato XX**.

È stato altresì esteso il **divieto del trasporto** di merci nel territorio dell'Unione alle imprese di trasporto su strada **con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia**, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro Paese;

Il Regolamento citato, poi, ha previsto dal 24 luglio il **divieto di accesso ai porti dell'Ue** per le imbarcazioni che effettuano trasferimenti da nave a nave sospettate di violare il divieto di importazione del petrolio russo o il tetto massimo dei prezzi previsto dalla coalizione del G7.

Il medesimo divieto è stato altresì esteso alle **navi** che non notificano all'autorità competente il trasferimento da nave a nave di petrolio secondo le norme vigenti, nonché per le navi che manipolano o disattivano il sistema di tracciamento della navigazione durante il trasporto di petrolio russo soggetto ai divieti in parola.